

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 32 del 12/09/2005

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: *Adesione all'Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara*

L'anno duemilacinque, addì 12 del mese di settembre 2005, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004.

Presiede il Sig. *Giuseppe Nardini*

Sono presenti n. 11 componenti; assenti n. 2
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini - P -

Paolo Cattani - P -

Giovanni Corrieri - A -

Armando Della Pina - P -

Giuseppe Nardini - P -

Angelo Maria Nerli - P -

Cristoforo Feliciano Ravera - P -

Ezio Gino Ronchieri - A -

Giuseppe Rossi - P -

Piero Sacchetti - P -

Giulio Salvatori - P -

Jacopo Simonetta - P -

Pietro Vecchi - P -

Responsabile del procedimento amministrativo
- Alfredo Lazzeri

Partecipa il Direttore
- Antonio Bartelletti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è stato approvato lo Statuto dell' Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004 con il quale venivano nominati il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali";

PREMESSO che su iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, di numerosi Comuni della stessa Provincia, della C.C.I.A.A e del CERMEC di Massa Carrara si è costituita con finalità di interesse pubblico una Società denominata "Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara EAMS" che ha lo scopo di promuovere ed incentivare gli usi razionali dell'energia, in tutte le sue forme, valorizzando in modo particolare quelle rinnovabili;

CONSIDERATO che tale Agenzia ha, tra l'altro, il compito di supportare le iniziative e le attività degli Enti locali per:

- a) favorire lo sviluppo delle attività nel settore energetico attraverso iniziative rivolte alla promozione dell'uso razionale dell'energia;
- b) diffondere l'uso di fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, cogenerazione);
- c) operare al fine del perseguimento dell'efficienza energetica;
- d) promuovere l'uso razionale dell'energia nei settori dell'edilizia e dell'industria;
- e) svolgere attività di promozione e supporto per la ricerca di energie nuove e rinnovabili;
- f) effettuare analisi delle problematiche legate all'uso dell'energia in particolare a livello urbano (trasporti, industrie, produzione di energia elettrica) allo scopo di ridurre o stabilizzare le emissioni inquinanti e migliorare la qualità della vita;
- g) effettuare analisi dell'impatto ambientale di nuove forme di organizzazione e gestione della produzione mirate alla riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo occupazionale a livello locale;
- h) attivare uno sportello "energetico" di informazione con finalità di formazione, informazione e consulenza agli utilizzatori di energia;
- i) sviluppare progetti nel campo della produzione dell'energia con partner europei ed extraeuropei;

CONSIDERATO inoltre che l'Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara" è Società a Responsabilità Limitata avente sede legale nel Comune di Massa in Via Democrazia n. 17;

VISTO lo Statuto della suddetta Società allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare e sostenere le iniziative perseguite dalla suddetta Agenzia Energetica attraverso l'adesione alla Società e la successiva sottoscrizione di n. 2 quote societarie del valore di •. 300,00 ciascuna per una spesa complessiva di •. 600,00, poiché promuovere l'uso e la valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili rientra pienamente tra i compiti istituzionali del Parco delle Alpi Apuane;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con 11 voti favorevoli resi nei modi di legge, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di aderire, per i motivi illustrati in narrativa, alla Società a responsabilità limitata denominata "Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara ", il cui Statuto si allega in copia sotto lett. A) come parte integrante della presente deliberazione;
2. Di sottoscrivere n. 2 (due) quote societarie per il finanziamento della Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara s.r.l. di cui sopra, approvando la spesa complessiva di •. 600,00 (euroseicento);
3. di dare mandato al Presidente di verificare la possibilità di sottoscrivere ulteriori quote societarie dell'Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara s.r.l.;
4. Di nominare responsabile del procedimento amministrativo il Dipendente Alfredo Lazzeri, Responsabile dell'U.O.C. Valorizzazione Territoriale, autorizzandolo alla sottoscrizione degli atti necessari al perfezionamento della pratica, ivi compreso l'impegno di spesa ed il versamento delle quote stabilite.

STATUTO

**agenzia energetica
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

Società a Responsabilità Limitata

Parte I

Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata a partecipazione esclusivamente pubblica, denominata "Agenzia energetica della Provincia di Massa Carrara S.r.l." (EAMS).

La Società regola il proprio funzionamento con il presente Statuto.

Art. 2. Sede legale

La società ha la propria sede legale nel Comune di Massa. Potranno essere costituite su deliberazione dell'assemblea sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze.

Art. 3. Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del singolo socio comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione o dell'aggiornamento del domicilio nel libro dei soci si farà riferimento all'indirizzo risultante da pubblici registri.

Art. 4. Durata della società

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 5. Oggetto sociale

La società ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto degli indirizzi generali e direttive adottati dalle amministrazioni socie con le modalità da esse stesse concordate.

La società favorisce lo sviluppo delle attività nel settore energetico attraverso iniziative rivolte alla promozione dell'uso razionale dell'energia e la diffusione di fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, biomasse, mini-idro, eolico, cogenerazione), opera al fine del perseguimento dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia nei settori dell'edilizia e dell'industria, svolge attività di supporto per la promozione delle energie nuove e rinnovabili, per la produzione centralizzata e decentralizzata di energia elettrica e calore e la loro integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici; di sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, la promozione di carburanti di origine rinnovabile e l'efficienza energetica nei trasporti; di sviluppo di progetti in campo energetico con partners europei ed extracomunitari; di sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo.

In particolare, la Società promuove e realizza studi, analisi, consulenze e ricerche in campo energetico come supporto tecnico e scientifico alle decisioni delle autorità locali; promuove e realizza corsi di formazione e seminari, progetti pilota e programmi sperimentali; fornisce servizi di progettazione e pianificazione di innovazioni dirette a migliorare la gestione della domanda di energia, nonché ad introdurre forme di sfruttamento di energia alternativa, di impiego del risparmio energetico, di miglioramento della qualità dell'ambiente; fornisce servizi informativi al fine di diffondere la cultura dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili; promuove e diffonde tecnologie avanzate ed efficienti in materia di energia; svolge attività inerenti le procedure per l'effettuazione dei controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93, al fine di aumentare il livello di sicurezza degli impianti; favorisce la conoscenza e l'accesso ai finanziamenti locali, nazionali e comunitari nel settore energetico; promuove l'incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, fornendo marginalmente servizi e studi di progettazione di supporto nella trasformazione, nel monitoraggio e nella ottimizzazione dei sistemi energetici a imprese e cittadini.

La società potrà compiere ogni altra operazione strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'acquisizione a qualsiasi titolo della disponibilità di immobili di qualsiasi genere e l'acquisizione di partecipazione di altre società aventi oggetto connesso al proprio e se funzionali all'oggetto sociale.

Parte II

Capitale sociale e quote

Art. 6. Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 17 in ordine ai diritti particolari inerenti alla nomina degli amministratori ed al veto relativamente a determinate operazioni di gestione.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti da eseguirsi, secondo quanto disposto dalla deliberazione, in denaro o mediante beni in natura, crediti o qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 7. Aumento del capitale sociale

In caso di aumento del capitale sociale questo potrà essere sottoscritto solo da soggetti pubblici e salvo l'esercizio del diritto di opzione sulle quote di nuova emissione da parte dei soci. Tale diritto dovrà essere esercitato nel termine fissato dalla delibera, comunque non inferiore a trenta giorni decorrenti dal giorno di deposito dell'offerta di opzione presso il registro delle imprese.

Art. 8. Limiti al trasferimento delle quote

Tutte le quote della società possono essere trasferite esclusivamente a favore di soggetti pubblici. Tuttavia ciascun socio ha diritto di essere preferito nell'acquisto delle quote aventi diritto di voto in assemblea, o nell'acquisto dei diritti di opzione, che altro socio volesse trasferire a soci o a terzi.

Qualora un socio intenda cedere (in tutto o in parte) le proprie quote, egli dovrà darne comunicazione scritta agli altri soci per lettera raccomandata indicando il numero delle quote offerte in vendita, il relativo prezzo e il nominativo del soggetto pubblico a cui intende vendere.

Qualora entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione gli altri soci non dichiarino il loro interesse all'acquisto o espressamente informino che non intendono acquistare, il socio offerente sarà libero, per i successivi sessanta giorni, di vendere, al nominativo indicato nella comunicazione di cui al precedente comma, tutte le quote offerte (e non una parte di esse), al prezzo indicato. Decorso i sessanta giorni di cui sopra senza che la vendita delle quote sia stata perfezionata, qualsiasi trasferimento delle stesse sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente statuto.

Qualora invece entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione della società alcuni degli altri soci dichiarino il proprio interesse all'acquisto delle quote, alle condizioni indicate dall'offerente, il numero delle quote spettante ad ogni socio verrà calcolato in proporzione alle quote da questo già possedute. La prelazione potrà essere esercitata a pena di decadenza per tutte le quote offerte in vendita e non può essere esercitata solo per una parte di esse.

Art. 9. Ambito di applicazione del diritto di prelazione

Il diritto dei soci ad acquistare le quote che un altro socio intenda trasferire, come regolato dal presente statuto, spetta anche qualora il trasferimento avvenga a titolo diverso dalla vendita, e dunque, per mera esemplificazione e non esaustivamente, in caso di permuta della partecipazione, alienazione della stessa verso corrispettivo non monetario o non interamente monetario, conferimento della partecipazione in società, fusione o scissione dell'ente titolare della partecipazione, cessione della partecipazione in blocco assieme ad altri beni o diritti e trasferimento a titolo gratuito. In tal caso, il prezzo di acquisto da parte dei soci è determinato dagli amministratori.

Lo stesso diritto di prelazione è riconosciuto ai soci sui diritti di opzione connessi ad aumento di capitale, che taluno di essi intendesse trasferire. Dovranno essere rispettati anche in questa ipotesi i limiti e le modalità previste dall'articolo precedente per il trasferimento delle quote.

I diritti di prelazione e di acquisto previsti dal presente statuto si applicano anche ai trasferimenti di quote e diritti d'opzione che un socio intenda fare a favore di un altro socio. In tal caso, qualora altri soci intendano esercitare i diritti previsti dal presente statuto, le quote si ripartiranno fra il socio

originariamente intenzionato ad acquistarle e i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

Nell' ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto dal presentestatuto, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Parte III

Assemblea dei soci

Art. 10. Luogo di convocazione

L'assemblea è convocata presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 11. Formalità per la convocazione della assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da un amministratore espressamente delegato dal consiglio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno.

L' assemblea dei soci viene convocata mediante avviso spedito con lettera raccomandata. Tale avviso deve essere spedito almeno 15 giorni prima di quello fissato per l' adunanza e deve essere ricevuto almeno otto giorni prima di tale data.

Pur in assenza di dette formalità l'assemblea s' intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l' intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell' argomento.

Art. 12. Diritto di intervento in assemblea e deleghe

Sono ammessi ad intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio o da speciali procuratori nominati anche con semplice delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in generale, accertare il diritto ad intervenire in assemblea.

Art. 13. Presidenza della assemblea e redazione verbali

In mancanza di diversa indicazione da parte dei soci, l'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario, anche non rappresentante un socio ed anche tra persone estranee alla società.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. Un notaio assolverà alla funzione di segretario in tutti i casi in cui sia richiesta per legge la sua presenza per la redazione dei verbali ed in ogni caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione o dall'assemblea.

Art. 14. Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni, da adottarsi mediante deliberazione assembleare, inerenti i seguenti temi:

- 1) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) l'acquisto, l'alienazione, la manutenzione straordinaria e la locazione di immobili o aziende;
- 7) la concessione di avalli e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, nonché l'emissione di pagherò cambiari e l'accettazione di tratte passive;
- 8) ogni operazione che, comunque, comporti una spesa per la società superiore ad Euro 30.000,00

In mancanza di una decisione di autorizzazione dei soci, gli atti sopra menzionati non possono essere eseguiti.

In ogni caso, le decisioni assembleari dovranno risultare conformi agli indirizzi generali e alle direttive di cui all' art. 5, co. I, del presente statuto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 15. Svolgimento delle assemblee in teleconferenza e/o videoconferenza

L'assemblea dei soci potrà svolgersi anche in più luoghi che siano collegati tra loro in teleconferenza e/o videoconferenza. In tale eventualità dovranno essere rispettate le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente, il segretario e, se necessario, il notaio, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con statare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

In tutti i luoghi collegati in teleconferenza e/o videoconferenza in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che, al termine della riunione, dovrà essere recapitato, in originale, presso la sede sociale.

Art. 16. Quorum deliberativi

L' assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Parte IV

Consiglio di amministrazione

Art. 17. Composizione del consiglio di amministrazione e durata del mandato

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di sette membri (**nove**) eletti dall'assemblea con le modalità di legge.

Alla Provincia di Massa - Carrara è attribuito il diritto particolare di nominare un consigliere che avrà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per i primi tre anni.

Tutti gli altri soci nominano a maggioranza gli altri componenti del Consiglio.

La durata in carica degli amministratori è determinata dall'assemblea e non può eccedere i tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni od altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione s'intenderà dimissionario. In tal caso, lo stesso Consiglio, con gli amministratori rimasti in carica, provvederà d'urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente del Consiglio.

Art. 18. Poteri del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società entro i limiti dell'oggetto sociale, ad eccezione dei poteri che la legge o il presente statuto espressamente riservano all'assemblea, e può compiere tutti gli atti od operazioni che ritiene utili od opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso, le decisioni consiliari dovranno risultare conformi agli indirizzi generali e alle direttive di cui all' art. 5, co. I, del presente statuto..

Gli amministratori dovranno sottoporre all' assemblea dei soci entro il mese di novembre di ogni anno il programma della gestione e il relativo bilancio preventivo per l'anno successivo.

A ciascun socio è attribuito il potere di veto preventivo rispetto al compimento delle operazioni di gestione ordinaria e straordinaria, prima che queste siano compiute. Sul veto decide l'assemblea dei soci.

Art. 19. Convocazione e riunione del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nonché, se nominato, dall'Amministratore delegato.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal Collegio sindacale.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, ivi compresi, a titolo esemplificativo, lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail. Tale avviso è spedito almeno dieci giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l' ora della riunione, nonché l' ordine del giorno. La riunione si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Colui che effettua la convocazione provvede affinché sia preventivamente fornita agli amministratori e, se nominati, ai sindaci, adeguata informazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'espletamento di tali formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e, se nominati i sindaci effettivi, sempre che nessuno di loro si opponga per difetto di informazione sugli argomenti da trattare.

Art. 20. Svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione in teleconferenza e/o videoconferenza

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l' identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno.

Art. 21. Quorum costitutivi e deliberativi del consiglio di amministrazione

Per la regolare costituzione delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni prese, assieme ad un resoconto delle riunioni, saranno verbalizzate su un apposito libro da tenersi con le formalità di legge. Ogni verbale recherà le firme di chi ha presieduto la riunione e del Segretario.

Art. 22. Compensi degli amministratori

Gli Amministratori non hanno diritto al compenso. Hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 23. Rappresentanza e firma sociale

La firma sociale e la rappresentanza della società anche in giudizio, di fronte ai terzi e a qualunque autorità anche amministrativa spettano, anche disgiuntamente tra loro, al Presidente e, ove nominato, all'Amministratore Delegato. Ad essi, anche disgiuntamente, è inoltre attribuita espressa facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie o amministrative per ogni ordine e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire poteri di rappresentanza per specifici atti a propri membri, a dipendenti della società o ad altri soggetti che non facciano parte del Consiglio di amministrazione, stabilendone l'estensione e la durata.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di assumere un Direttore Generale per un periodo di tempo determinato.

Il Direttore Generale, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gestisce lo staff e le attività della Società..

Rende conto della sua attività al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio stesso.

Parte V

Bilancio e utili di esercizio

Art. 24. Esercizi sociali e presentazione bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Art. 25. Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previo accantonamento di una somma non inferiore al cinque per cento (5%) di esso a riserva legale.

Gli utili realizzati nel corso dei primi tre anni saranno reinvestiti nell'attività della Società.

Parte VI Obbligazioni

Art. 26. Emissione di titoli di debito

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione della assemblea dei soci adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Si applica l'art. 2483 del codice civile.

Parte VII

Controllo contabile

Art. 27. Collegio Sindacale e controllo legale dei conti

Con decisione dei soci può essere nominato un revisore, al quale competerà il controllo contabile nonché, se i soci glielo attribuiscono espressamente, il controllo sulla gestione.

L'assemblea potrà altresì nominare, con le modalità di seguito esposte, un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. I soci designano altresì il presidente del collegio e determinano la retribuzione annuale dei sindaci. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del collegio sindacale avverrà da parte dell'assemblea in sede ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni socio può presentare una sola lista e può votare per una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro cinque, etc. secondo il numero dei sindaci da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo sindaco da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di persistente parità, sarà preferito il candidato più anziano di età. E' tuttavia fatta salva una diversa unanime deliberazione dell'assemblea.

Se la decisione dei soci non prevede diversamente, al collegio sindacale spetta, oltre al controllo sulla gestione, anche il controllo contabile. In tal caso non si farà luogo alla nomina del revisore.

La nomina dei sindaci è obbligatoria quando si verificano i presupposti previsti dall'art. 2477 del codice civile.

Parte VIII

Disposizioni finali

Art. 28. Diritto di recesso

Il diritto di recesso compete in tutti i casi previsti dalla legge.

In ogni caso, ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società qualora siano adottate decisioni, sia in sede amministrativa che assembleare, non conformi all'interesse pubblico di cui è portatore.

La volontà del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La dichiarazione di recesso dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese, il recesso deve essere esercitato entro 30 giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio. Dopo che ha manifestato la volontà di recedere, il socio non può più cedere le partecipazioni per le quali ha esercitato il recesso.

Art. 29. Scioglimento e liquidazione

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, le regole di funzionamento del

collegio in caso di pluralità di liquidatori e l'indicazione dei liquidatori cui spetta la rappresentanza della società .

Art. 30. Foro competente

Il foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, od i suoi organi amministrativi e di controllo, sarà quello di Massa .

Art. 31. Norma di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.